



**COMUNE DI CENESELLI**  
*PROVINCIA DI ROVIGO*

WWW.COMUNE.CENESELLI.RO.IT



**REGOLAMENTO**  
**PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**  
**PER LO SPETTACOLO VIAGGIANTE**

(Legge 18.03.1968 n. 337)



Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 31/03/2005

## **Articolo 1**

### **Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 9 della legge 18 marzo 1968 n. 337, disciplina le modalità di concessione delle aree comunali individuate per l'installazione delle attività di spettacolo viaggiante.

## **Articolo 2**

### **Individuazione delle aree disponibili**

Le aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività di spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento sono individuate in:

- Piazza G. Marconi, per una superficie totale complessiva di mq. 1200, per lo spettacolo viaggiante;
- Viale Rimembranza, piazzale antistante la palestra comunale, per una superficie di mq 510 (mt. 17 x 30), per i circhi.

La superficie effettiva da designare alle attività di spettacolo viaggiante sarà individuata annualmente, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, in base al numero di attrazioni che avranno fatto domanda di partecipazione e alla loro dimensione.

In occasione di particolari eventi e/o manifestazioni, sarà possibile concedere l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di attrazioni di minore entità anche in altre aree del territorio comunale. Tale concessione sarà subordinata alla disponibilità dell'area interessata nonché al rispetto di tutte le condizioni prescritte e previste dal presente Regolamento.

## **Articolo 3**

### **Durata delle concessioni**

Le concessioni delle aree comunali sono temporanee e limitate al periodo indicato nella domanda e nell'atto di accoglimento. Le aree disponibili devono comunque essere rese libere almeno cinque giorni prima della successiva manifestazione.

## **Articolo 4**

### **Domanda di concessione**

Per ottenere la concessione di aree, gli interessati dovranno presentare domanda, in competente bollo, al Sindaco del Comune di Ceneselli, 90 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

Per la data di presentazione della domanda farà fede il timbro di protocollo del Comune se consegnata direttamente dall'interessato o per posta ordinaria. Per comunicazioni a mezzo raccomandata farà fede il timbro postale di partenza.

Le domande che perverranno dopo tale periodo verranno prese in considerazione solo se per lo stesso periodo non esisteranno altre domande e se vi sarà ancora disponibilità dell'area di cui all'articolo 2.

La proposizione della domanda costituirà di per se da sola, elemento di attivazione del procedimento amministrativo, ed al richiedente non dovrà essere inviata la relativa notificazione di avvio, essendo il procedimento amministrativo attivato già con la semplice proposizione della domanda.

Nella domanda deve essere elencato e specificato quanto segue:

1. generalità del titolare dell'attrazione
2. il tipo di attrazione che si intende installare, la misura esatta della stessa, oltre che della cassa, il numero delle carovane d'abitazione e dei carriaggi e la loro dimensione, nonché di fotografia recente dell'attrazione medesima
3. licenza di P.S. di cui all'art. 69 del Tulp per le attrazioni che si intendono gestire.

## **Articolo 5**

### **Modalità di concessione dell'area**

Le concessioni di aree saranno rilasciate limitatamente alla disponibilità dell'area comunale identificata all'articolo 2 del presente regolamento.

Qualora il numero delle domande superi la disponibilità dell'area predestinata, l'assegnazione sarà fatta dando la precedenza a coloro che abitualmente frequentano la Piazza in base ai seguenti requisiti, valutati in ordine di priorità:

- maggiore anzianità di frequenza alla manifestazione con lo stesso tipo di attrazione
- maggiore anzianità di appartenenza alla categoria dello spettacolo viaggiante
- richiesta per l'installazione di una attrazione che costituisce "novità".

Per anzianità di frequenza si intende il numero di presenze sulla piazza per la stessa attrazione, esercitata dallo stesso titolare, e viene a cessare quando il titolare dell'attrazione la sostituisce con una di altro tipo. In caso di decesso del titolare, l'anzianità maturata viene riconosciuta agli eredi, se mantengono lo stesso tipo di attrazione. In caso di vendita dell'attività, l'anzianità maturata viene riconosciuta a chi subentra, se mantiene lo stesso tipo di attrazione.

## **Articolo 6**

### **Rinunce**

L'esercente che intende rinunciare alla concessione dell'area deve comunicarlo almeno 30 giorni prima del periodo richiesto al competente ufficio comunale, il quale provvede a fare nuova assegnazione secondo quanto previsto dal precedente articolo 5.

In caso di mancata comunicazione di rinuncia almeno 30 giorni prima o di mancata partecipazione alla manifestazione senza che siano adottati validi motivi, l'esercente non verrà autorizzato nell'anno successivo; qualora l'assenza si ripeta con mancata giustificazione la domanda non verrà più accolta.

Ai sensi del precedente comma, vengono considerati come validi i motivi di salute (documentati da apposito certificato) o problemi tecnici dovuti a rottura dell'attrazione (debitamente documentati da fatture di riparazione, ecc.).

Le penalità previste dal secondo comma non vengono applicate se l'esercente impossibilitato a partecipare, comunica alla Amministrazione il nominativo di un altro attrazionista, anche titolare di una attrazione diversa, che lo sostituirà nella manifestazione.

## **Articolo 7**

### **Divieto di sub concessione**

La concessione dell'area è fatta di volta in volta ai singoli esercenti, a titolo personale, muniti di autorizzazione, con dichiarazione di accettazione degli stessi. E' espressamente vietata la loro sub concessione ad altri, sotto qualsiasi forma. Il rapporto intercorre, infatti, solo tra il Comune e il concessionario, a pena di nullità.

## **Articolo 8**

### **Gestione dell'attrazione**

Il titolare dell'attrazione è tenuto alla gestione diretta della medesima. Può essere sostituito o coadiuvato dai familiari, purché maggiorenni e non titolari di altra autorizzazione simile.

## **Articolo 9**

### **Responsabilità civile**

Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo di concessione, in conseguenza ed in dipendenza dell'esercizio dell'attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione comunale

E' a carico dei concessionari l'onere di munirsi di apposita polizza assicurativa agli effetti della responsabilità civile verso terzi.

## **Articolo 10**

### **Impianti sonori**

Nel corso della manifestazione, gli apparecchi sonori usati a scopo di imbonimento e per la diffusione di musiche, dovranno essere tenuti a volume moderato e dovranno funzionare nei limiti disposti dal vigente Regolamento Comunale di Polizia urbana.

## **Articolo 11**

### **Revoche della concessione**

E' facoltà del Sindaco revocare in ogni momento la concessione dell'area per motivi di pubblica sicurezza, quiete e di ordine pubblico, o di eventi eccezionali che costringano il Comune a dover disporre dell'area data in concessione.

La revoca dà diritto solo allo sgravio di tasse pagate a qualsiasi titolo ed in rapporto alla durata dell'uso, esclusa qualsiasi altra indennità.

## **Articolo 12**

### **Violazioni**

Le violazioni del presente regolamento, ove non punite da altre normative, saranno soggette alla sanzione pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

## **Articolo 13**

### **Norme finali**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella Legge 18/03/1968 n. 337, dal TULPS e relativo Regolamento di attuazione, dai Regolamenti comunali e dalle altre leggi che disciplinano la materia relativa a spettacoli viaggianti, circhi equestri e parchi divertimento.

